

INFORMAZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO

DESCRIZIONE

Inquinamento acustico

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 che si applica alle PMI, ha introdotto rilevanti novità nella materia dell'inquinamento acustico. La normativa è ispirata a rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle **micro, piccole e medie imprese**.

Il D.P.R. elenca, nell'allegato B), ben 47 attività produttive "**a bassa rumorosità**", le quali sono esonerate, per definizione, dall'onere di presentare la documentazione tecnica relativa all'impatto acustico che l'attività può produrre sull'ambiente. Rimane inteso che devono essere rispettati i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti. (**NESSUN ADEMPIMENTO**)

Per le attività che non sono esenti e che **NON SUPERANO** i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti, compresi i ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è necessario predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 8, c. 4 della Legge n. 447/1995). La VIAC può essere resa al comune mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La documentazione deve essere conservata dall'impresa e non trasmessa all'ente; nel caso in cui l'impresa sia soggetta a controllo (a campione o secondo altre modalità definite dall'ente), l'imprenditore dovrà fornire tale documentazione (**PREDISPOSIZIONE VIAC - COMUNICAZIONE IMPATTO ACUSTICO**)

La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree tematiche / SUAP ONLINE / Accedi a STAR*, selezionando il codice attività, l'intervento previsto "*Adempimenti tecnici e Amministrativi*" e il seguente endoprocedimento:

- **AD COM 02 – COMUNICAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Al quale dovrà essere allegato il modello di comunicazione /dichiarazione.

Per le attività CHE SUPERANO i limiti di rumore fissati dalle norme, laddove non messe in atto opportune mitigazioni di tipo impiantistico o strumentale, è necessario richiedere il nulla-osta acustico al comune (articolo 8, c. 6 della Legge n. 447/1995). La richiesta deve contenere la documentazione di previsione di impatto acustico, con descrizione degli interventi di mitigazione previsti, redatta da tecnico abilitato in acustica secondo le prescrizioni impartite dalla delibera G.R.Toscana n. 857/2013. (**RICHIESTA DI NULLA-OSTA ACUSTICO**)

La richiesta deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree tematiche / SUAP ONLINE / Accedi a STAR*, selezionando il codice attività, l'intervento previsto "Adempimenti tecnici e Amministrativi" e il seguente endoprocedimento:

- **AD COM 01 – NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO**

Al quale dovrà essere allegato il modello di richiesta e la documentazione in esso elencata.

Tuttavia, in alcuni casi la necessità di ottenere il nulla-osta acustico fa scattare l'obbligo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), da richiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio, in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune www.citymonte.it / *Aree tematiche / SUAP ONLINE/Accedi a STAR*, selezionando il codice attività, l'intervento previsto "Adempimenti tecnici e amministrativi" e il seguente endoprocedimento:

- **AMB 10.1 - AUA**

Al quale dovrà essere allegato il modello di domanda (istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – All. D) e la documentazione in esso elencata, in relazione al tipo di richiesta presentata.

Attenzione: In molti casi l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è resa contestualmente ad altre istanze, segnalazioni comunicazioni da presentare allo SUAP per l'avvio dell'attività.

Per prevenire o risanare le situazioni di elevato inquinamento acustico, l'ARPAT (Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana) svolge attività di supporto tecnico-scientifico e attività di controllo ambientale dei livelli di rumore (relazione fonometrica) per verificare il rispetto della legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 e s.m.i.;
- D.P.G.R. 8 gennaio 2014, n. 2/R e s.m.i.;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – Articolo 4 e allegato B);
- D.M. 18 aprile 2005 – Articolo 2;
- Delibera della G.R. Toscana 21 ottobre 2013, n. 857;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- Piano Comunale di Classificazione Acustica (Delibera C. C.le n. 35 del 30/06/2005).